



Comune
PAGANI



065088 - - 1 - 2018-07-27 - 0034825

Prot. Generale n: **0034825**

Data: **27/07/2018** Ora: **10.02**

Classific.

COMUNE di PAGANI
Provincia di Salerno
Ufficio Segretario Generale
Pec segretario@pec.comunepagani.it
Tel 081 3240222

Prot. Nr. /2018

c.a. Egr. Sigg. Responsabili di Settore
p.c. c.a. Sig. SINDACO, Dott. Salvatore BOTTONE
RISPETTIVE SEDI

OGGETTO: DIRETTIVA NR. 6/2017 – "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", "ATTI GENERALI", SOTTOSEZIONE "TITOLARI DI INCARICHI POLITICI, DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI GOVERNO", PUBBLICAZIONE DATI

Dopo un periodo di consultazione, l'Autorità nazionale anticorruzione l'8 marzo 2017, con la deliberazione 241, ha approvato le *LINEE GUIDA RECANTI INDICAZIONI SULL'ATTUAZIONE DELL'ART. 14 DEL D.LGS. 33/2013* sugli obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, direzione o governo e i titolari di incarichi dirigenziali.

Il nuovo articolo 14, rubricato "obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali", dopo il decreto legislativo 97/2016 (cosiddetto "*Freedom of Information Act*") ha ampliato il proprio ambito soggettivo d'applicazione. Gli specifici obblighi di trasparenza dell'articolo 14 riguardano sia i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo, sia i titolari di incarichi dirigenziali e le posizioni organizzative.

L'Allegato n. 1 della deliberazione 241/2017 elenca i "titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali" destinatari degli obblighi di comunicazione e di pubblicazione. Per comuni, province, unioni e città metropolitane, l'Allegato 1 elenca: sindaco, componenti della giunta, componenti del consiglio o dell'assemblea dei sindaci, o della conferenza metropolitana; segretario, dirigenza apicale, dirigenti, posizioni organizzative titolari di funzioni dirigenziali (fermo restando quanto di seguito specificato).

Il decreto legislativo 97/2016 ha distinto gli incarichi o cariche di amministrazione, di direzione e di governo a titolo gratuito da quelli remunerati. Lo svolgimento a titolo gratuito esclude la pubblicazione di tutti i dati elencati dall'articolo 14. Secondo l'ANAC, per gratuità deve intendersi l'assenza della corresponsione di ogni forma di remunerazione, indennità o gettone di presenza. Qualora l'incaricato percepisca un mero rimborso delle spese connesse all'espletamento dell'incarico, anche in forma di gettone, l'incarico è da considerarsi comunque gratuito. Al contrario, qualora il rimborso spese abbia carattere indennitario, con conseguente assoggettamento agli oneri contributivi ed erariali, l'incarico deve considerarsi oneroso.

L'Autorità, infatti, ritiene che la deroga sia applicabile solo nelle ipotesi in cui la gratuità sia prevista da disposizioni normative e statutarie che regolano l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni o da deliberazioni di carattere generale. Ne consegue che non è rilevante un'eventuale rinuncia personale al compenso da parte del soggetto che riceve l'incarico o la carica (deliberazione 241/2017, pag. 8). Ciò significa che se il sindaco, l'assessore o il consigliere, singolarmente e per ragioni personali, abbiano rinunciato rispettivamente all'indennità e al gettone, mentre i loro colleghi continuano a percepirla, devono comunque fornire le dichiarazioni patrimoniali e reddituali. Solo in presenza di una deliberazione di carattere generale, in forza della quale l'intera giunta o l'intero consiglio rinunciano a indennità e compensi, secondo l'Autorità si ravvisa la "gratuità" che esonera dall'obbligo di pubblicazione. In caso di gratuità, intesa secondo la deliberazione 241/2017, nessuno dei dati previsti dall'articolo 14 deve essere pubblicato. I provvedimenti normativi e le deliberazioni di carattere generale, che rendono gratuiti incarichi e cariche, debbono essere pubblicati in "Amministrazione trasparente", "Atti generali" e "Atti di



sottosezione "Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo" rinvia mediante apposito link.

In ragione della deliberazione ANAC del 12 aprile 2017 numero 382, le amministrazioni non devono pubblicare: i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica (art. 14, lett. c); gli importi delle spese per viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici (art. 14, lett. c); le dichiarazioni concernenti la propria situazione reddituale e patrimoniale ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 della legge 441/1982 (art. 14, lett. f).

Per i titolari di incarichi politici, gli obblighi di pubblicazione sono rimasti immutati.

L'INPS, con la circolare 24 agosto 2015 numero 153, ha ribadito che ai fini del calcolo degli emolumenti devono essere computate le somme erogate all'interessato, nell'ambito di rapporti di lavoro subordinato o autonomo, a carico di una o più amministrazioni, ovvero di società partecipate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni. Pertanto, vanno ricompresi: gli stipendi e le altre voci di trattamento fondamentale, le indennità e le voci accessorie; eventuali remunerazioni per consulenze, incarichi aggiuntivi conferiti dalle amministrazioni pubbliche, anche diverse da quelle di appartenenza e dalle società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche, anche se diverse da quelle di appartenenza. Secondo la circolare 3/2014 del Dipartimento della funzione pubblica, per gli emolumenti per collaborazioni autonome e incarichi si applica il criterio di competenza. Al contrario, seguono il criterio della cassa la retribuzione di risultato e altri analoghi emolumenti la cui corresponsione è subordinata alla verifica successiva del raggiungimento degli obiettivi.

Si resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento, porgendosi cordiali saluti.

Pagani, lì giovedì 26 luglio 2018



**IL SEGRETARIO GENERALE
RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE
CORRUZIONE, E DELLA TRASPARENZA**
Dr. Francesco Carbutti